



Comune  
di Medicina

## SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 28 DEL 15/04/2025

#### **OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A GAS NATURALE FINO AL 23 APRILE 2025 COMPRESO**

##### **Premesso che**

- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed il regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017;
- il regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.", come in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018, n. 2;

**Preso atto** che il Comune di Medicina rientra nella Zona climatica E ove l'esercizio degli impianti termici è consentito, dalle predette disposizioni, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013;

**dato atto che** l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12 comma 8 del predetto regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici;

**considerato** le temperature previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 23 aprile 2025 compreso, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art.4 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74.

**atteso che** obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

**ritenuto** pertanto necessario autorizzare l'accensione facoltativa degli impianti oltre il periodo di esercizio (15 ottobre – 15 aprile) determinato dal D.P.R. 74/2013, nel rispetto dei limiti orari di durata previsti dalla normativa;

#### **AUTORIZZA**

per le motivazioni di cui in premessa, **l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale, nel territorio del Comune di Medicina, fino al 23 aprile 2025 compreso**, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ossia non può superare le 7 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni)

**Comune di Medicina** - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 – C.f. 00421580374

## **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero:

- 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

## **DISPONE INOLTRE**

che il presente provvedimento oltre ad essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati, anche attraverso gli organi di informazione, per garantirne la tempestiva divulgazione.

Lì, 15/04/2025

Sindaco  
*Matteo Montanari*  
(atto sottoscritto digitalmente)